

Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00044 del 22/03/2023

Proposta n. 56 del 20/03/2023

Oggetto:

NULLA OSTA PER TAGLI BOSCHIVI, COMUNE DI NESPOLO, SIG. ARMANDO BERNARDINI

Proponente:

Estensore PIVA GIOVANNI _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento PIVA GIOVANNI _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore VINCENZO LODOVISI _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modificazioni;

VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi;

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;

Vista la richiesta del comune di NESPOLO prot. 506 del giorno 15 .03.2023 acquisito in data 15.03.2023 numero 409 per un'utilizzazione dei boschi siti in

RICHIEDENTE	COMUNE	FOGLIO	P.LLA	SUPERFICIE MQ
RICCARDO CAVALLARI	NESPOLO	3	178	438
			TOTALE	438

Visto il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7“Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)” ;

Vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n°29 articolo 28 commi 1 e 2;

Vista i la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;

Visto in particolare l'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che prevede che le regioni definiscano coerentemente con i criteri nazionali minimi di cui al comma 8, lettera b), i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e i requisiti professionali minimi per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione alla loro natura e complessità

Rilevato che

- Trattasi di piccolissimo taglio ad uso familiare difficilmente individuabile sul terreno a causa della esigua superficie

Ritenuto possibile, sulla base dell'istruttoria condotta dal competente servizio, rilasciare il richiesto nulla osta ai fini ambientali come previsto dalla Legge Regionale 29/1997

DETERMINA

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione

2) Di rilasciare il richiesto NULLA OSTA di compatibilità ambientale all'effettuazione degli interventi agronomici di cui trattasi con le seguenti prescrizioni

- a) Accesso consentito tramite la viabilità esistente con divieto di taglio di alberi eventualmente segnati con bandierine bianco rosse della rete escursionistica
- b) Rilascio di 5 matricine totali di cui almeno 2 di turni vecchi
- c) Rispetto delle condizioni artt. 52, 53 e 54 della LR 39/2002
- d) Preservare al taglio le specie fruttifere quali sorbo, melo, perastro, ciliegio selvatico, biancospino, corniolo, rosa;
- e) Divieto di apertura di nuovi sentieri e/o piste;

- f) **Onde prevenire l'innescio di fenomeni erosivi ed incendiivi I residui dovranno essere disposti in andane orizzontali parallele alle** curve di livello, distanza tra le andane almeno 10-12 metri.
 - g) **Residui di lunghezza non superiore al metro**
 - h) Qualora siano presenti tane di specie particolarmente importanti per la conservazione della natura il taglio dovrà essere sospeso;
 - i) E'consigliata la triturazione e cippatura dei residui.
 - j) Il servizio guardiaparco venga avvisato della data inizio lavori
 - k) Non vengano abbandonati residui e rifiuti nell'area di cantiere;
 - l) Onde consentire la vigilanza e i potenziali conflitti con i proprietari dei terreni adiacenti il confine del lotto oggetto di taglio venga marcato e reso riconoscibile in modo evidente
 - m) E' vietato il pascolo nella tagliata per 5 anni decorrenti dalla data di conclusione dei lavori
-
- 3) Di dare atto che il presente nulla osta non pregiudica i diritti di terzi e che pertanto l'accertamento relativo alla situazione proprietaria e all'inesistenza di eventuali altri diritti, servitù ed usi spetta all'autorità competente al rilascio del provvedimento definitivo;
 - 4) Di dare atto che il presente nulla osta non sostituisce né le prescrizioni di massima né le vigenti regole di buona condotta nella esecuzione dei tagli;
 - 5) Di dare atto che il presente nulla osta, avendo natura di atto endoprocedimentale, non sostituisce la decisione definitiva adottata dalla autorità competente la quale, in ogni caso, è tenuta al recepimento di tutte le prescrizioni emanate dall'autorità responsabile della gestione del vincolo di tutela ambientale;
 - 6) Di dare atto che il presente nulla osta non sostituisce le eventuali autorizzazioni relative agli assetti idrogeologici ed alla tutela del suolo rilasciate dalle competenti autorità;
 - 7) Di dare atto che il presente nulla osta non sostituisce le eventuali autorizzazioni o nulla osta relative alla tutela del paesaggio rilasciate dalle competenti autorità,
 - 8) DI dare atto che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente nulla osta costituisce fatto penalmente perseguibile e che sono responsabili della corretta esecuzione dei lavori il proprietario del bosco in quanto committente e l'esecutore materiale del taglio;
 - 9) Il presente nulla osta verrà trasmesso al servizio Vigilanza, Ai Carabinieri Forestali Comando Stazione territorialmente competente alla Provincia di Rieti ed al Comune per gli adempimenti di competenza;
 - 10) Il presente nulla osta decade al termine della stagione silvana 2024-2025 alla data che verrà stabilita con atto della Regione Lazio. Al termine della Stagione silvana dovranno essere concluse le operazioni di taglio ed esbosco e dovrà essere completata la ripulitura finale del terreno,
 - 11) Il presente nulla osta è prorogabile per una ed una sola stagione silvana solo in caso si verifichino fatti ed eventi imprevedibili che pregiudichino l'esecuzione del taglio

- 12) La pubblicazione del presente atto avverrà tramite affissione all'albo pretorio telematico
- 13) La presente determinazione è immediatamente esecutiva

Avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- Richiesta di intervento del Difensore Civico Regionale presentando richiesta all' Ufficio del Difensore civico della Regione Lazio, via della Pisana 1301 - 00163 Roma fax 06.65932015, e-mail: difensore.civico@regione.lazio.it PEC: difensorecivico@cert.consreglazio.it
- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell'art. 2, lett b) e art. 21 della L. 1034/71 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione dell'elenco all'albo pretorio comunale, ovvero, da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971.

